

sentenza
20 dicembre 2006
n. 3014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034
sul ricorso n. 2619 del 2006 proposto da

COSTRUZIONI LOMBARDE s.a.s. di Marco Marinoni & C.

con sede in Crema, in persona del legale rappresentante, geom. Marco Marinoni, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Locati, elettivamente domiciliata presso il medesimo in Milano, via dei Pellegrini 24

c o n t r o

COMUNE di VIMERCATE, in persona del Sindaco, dott. Paolo Brambilla, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pintucci di Monza, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via G. Donizetti 38

per l'annullamento

del provvedimento dirigenziale 19/26 luglio 2006 (prot. 24599), notificato il 31.7.06, con cui il Comune ha negato il permesso di costruire chiesto per la ristrutturazione edilizia di un edificio rurale con cambio d'uso per la formazione due nuove unità residenziali in Cascina Foppa 1.

Visto il ricorso, notificato il 23 ottobre e depositato il 7 novembre 2006;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 23 novembre 2006, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Locati e l'avv. Valeria Catalano (su delega del primo) per la ricorrente, nonché l'avv. Alessandro Villa (su delega dell'avv. Pintucci) per il Comune resistente;

Sentite le parti sul punto e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;

Premesso che:

- la ricorrente impugna il provvedimento 26 luglio 2006 con cui le è stato negato il permesso di costruire chiesto per la ristrutturazione edilizia di un edificio agricolo dismesso (ex stalla e sovrastante fienile), con cambio d'uso (da deposito/stalla/fienile a residenza) finalizzato alla formazione di due nuove unità residenziali;

- il diniego è motivato dalla incompatibilità del progetto con gli usi (esclusivamente agricoli) ammessi in aree agricole dall'art. 59 della legge regionale lombarda 11 marzo 2005 n. 12, posto che l'area, compresa nel perimetro di zona A del centro storico, ricade in zona E1 agricola, normata dagli artt. 17 e 21 delle norme tecniche di attuazione (n.t.a.), per cui "si applicano le distanze e le prescrizioni della zona A e le destinazioni d'uso principale e compatibile della zona E1";

- la ricorrente deduce l'illegittimità del diniego in quanto, essendo l'attività agricola dismessa da un trentennio, si applicherebbe l'art. 62 della legge regionale n. 12/2005 cit., secondo cui ristrutturazioni e ampliamenti non

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 2619/06
reg. ric.

sono soggetti alle disposizioni del Titolo III, relative alle aree destinate all'agricoltura, ma regolati dalle previsioni del PGT (piano di governo del territorio);

Ritenuta priva di fondamento la questione di nullità della procura eccipita dalla difesa comunale in quanto la procura, ancorché redatta su proprio foglio, è tutt'uno col ricorso, al quale è materialmente unita e con il quale fa corpo, come evidenziano i timbri di congiunzione apposti a cavallo dei singoli fogli;

Ritenuto il ricorso infondato nel merito in quanto:

- seppure ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 12 del 2005 ristrutturazioni e ampliamenti non siano soggetti alle disposizioni del Titolo III relative alle zone agricole, ma alle previsioni del PGT, tuttavia il Comune non è dotato di PGT, bensì di un piano regolatore generale, che continua a disciplinare gli interventi edilizi sino alla sua sostituzione con un nuovo strumento urbanistico;

- la zona A, definita (art. 17 n.t.a.) quale zona di recupero del patrimonio edilizio esistente, comprende il centro storico, i nuclei di antica formazione e le cascine, con destinazioni d'uso diversificate e non necessariamente residenziali;

- l'area di cui è causa, ancorché compresa in zona A, è classificata come Area di Zona E1, che annovera i "nuclei isolati di conferma della funzione principale agricola e usi compatibili con l'agricolo ... di cui alla norma di Zona E agricola";

- la disciplina applicabile è pertanto quella dettata dall'art. 21 n.t.a., che per edifici e aree destinati all'agricoltura ammette solo interventi finalizzati all'esercizio dell'attività agricola, mentre per gli edifici sparsi non agricoli o non più funzionali all'agricoltura non consente ristrutturazioni finalizzate al cambio di destinazione;

Considerato, in definitiva, che il piano regolatore vigente (artt. 17 e 21 n.t.a.) non ammette in zona E1, allo stato, interventi residenziali che non siano funzionali all'uso agricolo;

Ritenuto pertanto di respingere il ricorso, con regolazione delle spese processuali secondo l'ordinario criterio di soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso. Condanna la Società ricorrente alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano a favore del Comune nella complessiva somma di €2.000,00 (Euro duemila), oltre IVA e CPA.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 novembre 2006, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Daniele	Dongiovanni	referendario
L'estensore		Il presidente